



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

"Modifiche alla Legge 20 giugno 2008 n. 97 "Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere" e al codice penale"

Eccellenze,

Ill.mi Segretari di Stato,

Ill.mi Consiglieri,

Il Congresso di Stato, attuando quanto previsto dall'articolo 1, comma 19, della Legge 22 dicembre 2023 n. 194, ha adottato il presente Decreto Delegato, anche alla luce degli ordini del giorno del Consiglio Grande e Generale approvati rispettivamente nella seduta del 24 febbraio 2023 " *Ordine del Giorno conclusivo del dibattito circa l'Istanza d'Arengo affinché tutte le donne vittime di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano previste nella legislazione sammarinese (Istanza d'Arengo n. 16 del 2 ottobre 2022)*" e nella seduta dell'1 dicembre 2023 " *Ordine del Giorno per impegnare il Governo a riferire al Consiglio Grande e Generale sulle misure a contrasto della violenza contro le donne , ad aggiornare la normativa in materia, a sostenere l'attività dell 'Authority Pari Opportunità ed a invitare quest'ultima a relazionare in una seduta congiunta delle Commissioni Consiliari II e IV"*, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del GREVIO e del GRETA.

Il Decreto Delegato è composto da sedici articoli volti ad apportare modifiche alla Legge 20 giugno 2008 n. 97 e al codice penale al fine di uniformarsi ai principi enunciati dal GREVIO e rafforzare ulteriormente gli strumenti di prevenzione esistenti.

Nell'articolo 1 si è inteso meglio delineare il concetto di violenza psicologica, precisando che nella nozione di violenza psicologica rientra qualsiasi comportamento intenzionale che pregiudichi gravemente l'integrità psicologica di un'altra persona, posto in essere mediante vari mezzi e metodi quali l'isolamento, il controllo, la coercizione, l'intimidazione, la denigrazione e l'umiliazione anche qualora riferite a persone vicine alla vittima.

Negli articoli 2 e 3 si è modificato quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 20 giugno 2008 n. 97, prevedendo che le segnalazioni da parte dei Servizi Sociali, delle Forze dell'Ordine, di tutti gli esercenti una professione sanitaria, pubblica o privata, nonché degli insegnanti di ogni ordine e grado, in presenza di fatti che integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o dal momento che la vittima presenta formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, siano indirizzate al Giudice Inquirente. Quest'ultimo, qualora la vittima sia minore, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza.

Nel caso, invece, in cui le violenze non configurino reati procedibili d'ufficio o in assenza di una formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere la segnalazione è l'UOC Salute mentale o qualora si tratti di minori l'UOS Tutela Minori.

Inoltre, si è inserito che il coordinamento della rete antiviolenza è affidato per quanto di competenza al Direttore del Dipartimento Territoriale e Sociosanitario, che sia vvale di figure professionali dallo stesso individuate.

Nell'articolo 4 si è modificato l'articolo 20 della Legge 20 giugno 2008 n. 97, prevedendo che nei procedimenti penali per violenza contro donne, minori o genere, la parte lesa può liberamente accedere

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Orselli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gos.sm



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

al fascicolo processuale indipendentemente dalla costituzione di parte civile, previa istanza motivata di richiesta di accesso a mezzo di procuratore.

Nell'articolo 5 si è introdotto il richiamo verbale innanzi al Comandante della Gendarmeria, quale provvedimento amministrativo di prevenzione, destinato esclusivamente all'autore di specifiche fattispecie: percosse, lesioni, minacce, atti persecutori e molestie sessuali. Si è inteso individuare codeste fattispecie in quanto si tratta di reati non perseguibili d'ufficio. Indubbiamente, si vuole sottolineare che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 155 c.p., qualora si tratti di lesione con prognosi superiore a 10 giorni, l'azione penale viene avviata d'ufficio. Il richiamo verbale mira ad evitare che le medesime condotte vengano ripetute e può essere richiesto solo se non è stata già presentata querela e se non siano stati perpetrati reati procedibili d'ufficio. È bene sottolineare che le segnalazioni anonime non sono ammesse, ma è garantita assoluta riservatezza delle generalità del segnalante. Il Comandante della Gendarmeria verificata la documentazione e sentito l'autore delle condotte, nonché le persone informate sui fatti, se ritiene fondata la richiesta, richiama verbalmente l'autore delle condotte per cui è previsto il richiamo verbale, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e informandolo sui centri di recupero e servizi disponibili sul territorio, redigendo un verbale, di cui viene notificata copia sia al soggetto richiedente sia al soggetto destinatario del richiamo verbale. Tuttavia, resta sempre la facoltà del soggetto richiedente il provvedimento di richiamo verbale, qualora ritenga essersi verificata una fattispecie di reato, di sporgere querela. A tal proposito, è tenuto contestualmente a comunicare al Comandante della Gendarmeria dell'avvenuta querela e il procedimento, avviato dinanzi ad esso, decade. È prevista un aggravante e la procedibilità d'ufficio nel caso in cui un reato di cui al presente articolo venga commesso da soggetto già ammonito. Infine, nel caso si tratti di minaccia reiterata, tale condotta è punita a titolo di contravvenzione con la multa o la riprensione.

Mediante la modifica dell'articolo 22 della Legge 20 giugno 2008 n. 97, nell'articolo 6, si è precisato che, nel caso di misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, deve essere osservata una distanza minima di 500 metri, salve comprovate ragioni debitamente motivate dal Giudice Inquirente.

Nell'art. 7 si è modificato l'articolo 23 della Legge 20 giugno 2008 n. 97, prevedendo che il Giudice Inquirente debba assumere informazioni dalla parte lesa o da chi abbia denunciato i fatti entro e non oltre 48 ore. Tutti gli atti di indagine dovranno avvenire nel più breve tempo possibile.

Nell'articolo 8 si è andato a specificare che in caso di mancato rispetto degli ordini di protezione emessi dal Giudice sia in sede di giurisdizione civile sia in sede di giurisdizione penale, il trasgressore viene punito con la pena stabilita dall'articolo 366 del codice penale.

Nell'articolo 9 si è modificato l'articolo 32 della Legge 20 giugno 2008 n. 97. L'obiettivo di tale modifica è garantire una maggiore sicurezza e assistenza alle vittime di violenza, attraverso la collaborazione del Tribunale, delle Forze dell'Ordine, dei Servizi sociali e del Servizio di Tutela Minori.

In particolare, è importante sottolineare che nel caso in cui si tratti di minori, il Servizio competente, verificata una, seppur temporanea, inidoneità/impossibilità nell'esercizio della potestà genitoriale, qualora ritenga necessaria la messa in protezione del minore, ne dispone la collocazione in struttura di ricovero protetta conformemente ai protocolli esistenti. Tale decisione viene comunicata tempestivamente al Giudice Tutelare entro le successive 24 ore.

Nell'articolo 10, al fine di individuare più efficacemente una sistemazione adeguata per i minori che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantirne l'educazione, nonché per i minori vittime di violenza, si è istituito, presso l'UOS Tutela minori, un Registro dedicato ai soggetti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Gherelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria@giustizia@sm



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

disponibili ad accogliere tali minori in stato di bisogno. Inoltre, è stato previsto un contributo per i soggetti che accolgono in affidamento un minore.

Nell'articolo 11, tenendo in considerazione l'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 24 febbraio 2023, sopra menzionato, si è prevista una graduazione della pena in relazione alla gravità del caso concreto per le fattispecie previste dall'articolo 171 c.p.

Nell'articolo 12, tenendo debitamente conto della Raccomandazione n. 171 del Rapporto di valutazione del GREVIO sopracitato, nonché dell'articolo 40 della Convenzione di Istanbul e dell'Odg del 24 febbraio 2023 menzionato in precedenza, si è delineata una nuova fattispecie di reato: le molestie sessuali, prevedendo che venga punito chiunque, con atti o comportamenti a carattere sessuale, anche per mezzo delle comunicazioni sociali, viola gravemente la libertà e la dignità della persona che li subisce. Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità.

Nell'articolo 13 si è inserita l'aggravante nel caso in cui la violenza sessuale di cui all'articolo 171 c.p. sia commessa a danno di un minore.

In conformità a quanto stabilito dall'Ordine del Giorno del 24 febbraio 2023 menzionato in precedenza, nell'articolo 14 si è identificata una nuova tipologia di reato: l'adescamento di minori. Tale condotta criminosa si configura come qualsiasi atto volto a carpire la fiducia minorile attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Nell'articolo 15, il legislatore ha voluto ampliare la perseguibilità d'ufficio per tutti i reati legati alla violenza. In merito, l'articolo 178 è stato interamente riformulato, limitandosi a precisare l'inizio del termine di prescrizione nel caso in cui il reato sia perpetrato ai danni di un minore.

Alla luce della Raccomandazione n. 152 formulata dal GREVIO nel suo ultimo Rapporto di valutazione e in conformità con l'art. 34 della Convenzione di Istanbul, che sottolineano l'importanza di rivedere la soglia richiesta per qualificare un comportamento come stalking, al fine di garantire che una qualsiasi condotta minacciosa che metta la vittima in timore per la sua incolumità, indipendentemente da qualsiasi grave sofferenza e danno morale, sia criminalizzata, nell'art. 16 si è modificato l'articolo 181 bis c.p..

Nell'articolo 17 si è modificato l'articolo 6 del Decreto Delegato 31 maggio 2012 n. 60, inserendo nel Tavolo Tecnico un membro rappresentativo del Corpo della Guardia di Rocca.

Nell'articolo 18 il Tribunale della Repubblica di San Marino, le Forze dell'Ordine, l'Authority Pari Opportunità, l'UOC Salute mentale e l'UOS Tutela minori devono redigere appositi protocolli per la messa in sicurezza e presa a carico delle vittime di violenza.

In conclusione, nell'articolo 19 è stato abrogato il Decreto Delegato 62/2024.

**Il Segretario di Stato
per la Giustizia**
Stefano Canti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omereelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm